

prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

In attuazione di tali previsioni normative, il DM 185/2001 ha disposto (art. 3, comma 2, lettera b) che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. In aggiunta, al successivo terzo comma, il decreto prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (*PRSP*) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione. L'art. 5 definisce "uso illecito" il mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato

dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

In particolare, l'articolo IV impegna il paese a rispettare le condizioni previste dalla legge 209/2000, nonché a non inserire nel bilancio dello Stato risorse per scopi militari in eccesso rispetto ai bisogni di sicurezza. In aggiunta, il secondo comma dispone che il paese deve presentare al Ministero degli Affari Esteri entro tre mesi il progetto per l'utilizzo delle risorse liberate e che tale progetto deve essere approvato attraverso i canali diplomatici.

Il successivo articolo V elenca i sistemi di verifica delle condizioni fissate, facendo ricorso alle deliberazioni di ONU, UE e IFI, alla verifica della congruità delle spese militari e a rapporti periodici sull'utilizzo delle risorse.

Infine, l'articolo VI illustra le procedure per l'eventuale sospensione e denuncia degli accordi, prevedendo una possibile distinzione basata sull'appartenenza del paese all'accordo di *Cotonou*, nonché la possibilità e le condizioni per la rimozione della sospensione.

Di seguito si espone la situazione per ogni paese con il quale sono stati firmati accordi bilaterali. Gli ulteriori dettagli tecnici e informativi sono contenuti nelle schede tecniche in allegato (Allegato 3). In generale, si rilevano due elementi: la notevole variabilità tra i paesi e il ritardo di alcuni di essi. La variabilità appare inevitabile: innanzitutto, perché all'interno dell'area coesistono sistemi statali con livelli di sviluppo, di competenza e di efficienza notevolmente differenti; inoltre, negli ultimi anni si è cercato di dare ai Governi dei paesi beneficiari un ampio spazio di manovra per disegnare programmi di lotta alla povertà basati sulle priorità nazionali, e che abbiano quindi, giustamente, caratteristiche operative peculiari. Esiste comunque una certa omogeneità nelle politiche di lotta alla povertà, dovuta all'adesione della maggior parte dei paesi africani alle iniziative hipc e alla conseguente stesura di documenti strategici di riduzione della

povertà (PRSP), conformi agli *standard* dettati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali. In proposito, si potrà notare che molti Governi, nel proprio progetto di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione, fanno riferimento al PRSP nazionale, alle iniziative in esso contenute ed ai meccanismi di monitoraggio per esso previsti. Come accennato in precedenza, i PRSP vengono valutati e costantemente monitorati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali e da rappresentanti dei principali paesi donatori, tra i quali l'Italia gioca un ruolo fondamentale. In questi casi, le risorse liberate attraverso la cancellazione del debito italiano confluiscono in un fondo comune insieme alle risorse degli altri donatori e diventa pressoché impossibile individuare i progetti specifici finanziati esclusivamente attraverso il contributo italiano. Per quanto riguarda il ritardo di alcuni paesi nel presentare i progetti, esso può essere imputato a molti fattori: in alcuni casi si tratta di paesi usciti da poco da un periodo di guerra o disordini, in cui i normali meccanismi di gestione dell'amministrazione non hanno ancora ripreso a funzionare normalmente; in altri, l'inefficienza della burocrazia è dovuta ad instabilità politica con elevato avvicendamento del personale ministeriale. In generale, il livello delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell'Africa sub-sahariana presenta gravi carenze: l'inadeguata preparazione del personale, insieme ad una cronica scarsità di fondi, rendono spesso molto impegnativi compiti di ordinaria amministrazione e la gestione dei complessi rapporti con i paesi donatori. Si continuerà a fare pressioni sulle autorità di questi paesi affinché rispettino gli accordi di cancellazione. Non appare auspicabile, tuttavia, il ricorso alla sospensione di tali accordi a causa dei ritardi nella presentazione dei progetti di utilizzo, in quanto tale misura peggiorerebbe la già grave situazione economica di questi paesi.

4.3 - Benin

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato l'8 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 18 luglio 2000 ed il 28 febbraio 2003, ha permesso di cancellare 2,63 milioni di euro circa in crediti commerciali. L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 19 marzo

2004, ha permesso di cancellare ulteriori 26,6 milioni di euro circa in crediti commerciali.

Il paese ha presentato il progetto di utilizzo dei fondi liberati dalle cancellazioni nel luglio 2004. Il Governo del Benin ha indicato che le risorse liberate dalle cancellazioni debitorie sono contabilizzate su base annuale, in riferimento alle scadenze originarie, e versate su un conto denominato “*allègement de la dette*” presso la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, con sede a Cotonou. Tali risorse finanziano il Programma di Riduzione della Povertà contenuto nel PRSP del paese, con interventi su progetti a carattere sociale nei settori tradizionali. Il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Riduzione della Povertà è affidato alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la lotta contro la povertà. Sono stati ideati due meccanismi istituzionali per la valutazione a livello locale e regionale: il Comitato municipale di monitoraggio e il Comitato di dipartimento di monitoraggio. Gli indicatori pensati per la valutazione sono facilmente verificabili e calcolabili e ciò garantirà la possibilità di effettuare controlli sullo stato di avanzamento del programma e l’effettivo utilizzo delle risorse. In linea di principio, l’approccio presentato dal Benin appare coerente con i dettami dell’Iniziativa HIPC rafforzata, nonché con lo spirito della legislazione italiana in materia.

4.4 - Bolivia

L’Accordo bilaterale, firmato il 3 giugno 2002, ha permesso di cancellare 74,3 milioni di euro circa in crediti d’aiuto. Questo accordo è di particolare importanza per l’Italia perché, oltre ad essere il primo con un Paese dell’America Latina, è uno dei più significativi esempi della portata della legge 209/2000 in tema di applicazione della politica italiana di cancellazione debitoria. Infatti, l’entità della cancellazione demandata all’Italia all’interno dell’Iniziativa sarebbe stata di soli 100.000 dollari circa, mentre grazie alla duttilità della normativa è stato possibile spingersi assai più in là nella cancellazione.

In considerazione delle difficoltà riscontrate dalle controparti locali nel reperimento di fondi per la prevista realizzazione di interventi di lotta alla povertà nei settori sanitario e dell'educazione di base, l'Italia ha accettato la proposta delle Autorità boliviane di utilizzare le risorse rese disponibili dalla cancellazione per il pagamento dello stipendio dei maestri e dei medici per il biennio 2004-2005, in linea con quanto previsto dalla riforma nazionale del sistema sanitario e dell'educazione e dal Piano Nazionale di Riduzione della Povertà. In effetti, sebbene il pagamento degli stipendi non possa considerarsi alla stregua di un progetto di cooperazione, esso costituisce una condizione indispensabile per portare avanti la Riforma nazionale nei settori dell'Educazione e della Sanità.

4.5 - Burkina Faso

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 12 novembre 2002, che riguarda le scadenze tra l'11 luglio 2000 ed il 31 maggio 2002, ha permesso di cancellare 0,5 milioni di euro circa in crediti commerciali. L'Accordo di cancellazione finale, firmato l'11 marzo 2003, ha permesso di cancellare ulteriori 12 milioni di euro circa, esclusivamente in crediti commerciali.

Nel giugno 2003 il Governo ha presentato un "Rapporto sull'impiego delle risorse della cancellazione del debito nel quadro dell'Iniziativa HIPC". In esso si illustra come i fondi risparmiati contribuiscano a finanziare, insieme a tutte le risorse liberate dalla cancellazione del debito con altri paesi, il *Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté*, che prevede interventi nel settore sociale (sanità ed educazione) e dello sviluppo rurale (gestione risorse idriche, agricoltura, allevamento e strade rurali). Il CSLP è finanziato per l'80 per cento dai fondi derivanti dalla cancellazione del debito. Essi vengono depositati presso un apposito conto del Tesoro, il "Fondo Speciale per la crescita e la riduzione della povertà" e questo assicura che le risorse liberate vengano utilizzate esclusivamente per finanziare il CSLP.

4.6 - Burundi

L'Accordo *pre-HIPC*, siglato il 29 ottobre 2004, relativo alle scadenze 1° gennaio 2004/31 dicembre 2006, ha consentito la cancellazione del 100 per cento del debito del Burundi nei confronti del nostro paese, pari a circa 70.000 euro in crediti di aiuto.

Nel settembre del 2005 le autorità del Burundi hanno fatto pervenire all'ambasciata italiana una nota verbale con la quale hanno comunicato che le risorse finanziarie liberate dalla cancellazione del debito verso l'Italia saranno messe a disposizione del Ministero della Sanità Pubblica per l'acquisto di ambulanze.

4.7 - Camerun

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 55,8 milioni di euro circa, di cui 42,9 in crediti commerciali e 12,9 in crediti d'aiuto.

Si è in attesa di ricevere dal Governo camerunense il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.8 - Ciad

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 settembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° maggio 2001 ed il 6 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 1,86 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo del Ciad il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.9 – Costa D’Avorio

L’accordo bilaterale di cancellazione pre-HIPC, firmato il 5 gennaio 2004, riguarda le scadenze tra il 1° aprile 2002 e il 31 dicembre 2004 derivanti da crediti commerciali. L’ammontare cancellato è pari a 44,9 milioni di euro circa, mentre il riscadenzato ammonta a circa 15 milioni di euro.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Costa D’Avorio il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.10 - Etiopia

L’Accordo bilaterale di cancellazione pre-HIPC, firmato il 5 giugno 2002, riguarda complessivamente 10,9 milioni di euro circa in crediti commerciali. I crediti di aiuto riscadenzati ammontano a circa 106 milioni di dollari circa. L’Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° novembre 2001 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 23,9 milioni di euro circa, di cui 2,4 in crediti commerciali e 21,5 in crediti d’aiuto. L’accordo di cancellazione finale, firmato il 5 gennaio 2005, ha permesso di cancellare ulteriori 332,35 milioni di euro, di cui 271,37 in crediti di aiuto e 60,98 in crediti commerciali.

A seguito della firma dell’accordo di cancellazione finale, il Ministero delle Finanze etiope ha inviato una lista di programmi finanziati attraverso i fondi derivanti dalla cancellazione del debito dei vari paesi creditori, inclusa l’Italia. Tale lista comprende: a) il miglioramento dei servizi sanitari di base; prevenzione e controllo della malaria e di altre malattie infettive; sviluppo di un programma di educazione all’igiene e alla salute; formazione di varie figure professionali in campo sanitario; costruzione nuovi presidi sanitari e riabilitazione di quelli esistenti; b) lavori di ricostruzione delle strade principali e costruzione di strade rurali; c) il miglioramento della produzione agricola; l’aumento della produttività tramite un migliore impiego delle tecnologie ed un corretto

utilizzo del suolo e delle risorse idriche; lo sviluppo del sistema idrico e di irrigazione; lo sviluppo del mercato agricolo e dei sistemi di credito; ricerca nel settore primario; d) il rafforzamento dei servizi per le famiglie; l'aumento del numero delle scuole e dei centri di formazione professionale e l'ampliamento di quelli esistenti; il miglioramento dei testi per l'istruzione primaria. I Ministeri competenti sono stati sollecitati a fornire informazioni periodiche circa l'effettivo utilizzo delle risorse.

4.11 - Ghana

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 12 dicembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° febbraio 2002 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare 5,6 milioni di euro circa, di cui solo cinquemila in crediti commerciali. Tale accordo è stato esteso il 15 marzo 2004 per comprendere le scadenze fino al 30 settembre 2004 e questo ha permesso la cancellazione di ulteriori 6,7 milioni di euro circa, di cui solo novemila in crediti commerciali. L'accordo di cancellazione finale, firmato il 1° giugno 2005, ha permesso di cancellare crediti per 21,27 milioni di euro, di cui 0,58 in crediti commerciali e 20,69 in crediti di aiuto.

Il progetto di utilizzo trasmesso dal governo del Ghana descrive specificamente l'allocazione dei fondi derivanti dalla cancellazione del debito italiano. In questo il Ghana si distingue dagli altri Paesi debitori che forniscono dati aggregati, relativi ai fondi derivati dalle cancellazioni di tutti i creditori. Il progetto prevede il finanziamento delle attività del Ministero del Governo Locale e dello Sviluppo Rurale nell'ambito della strategia nazionale di lotta alla povertà (PRSP). I fondi vengono suddivisi tra i diversi distretti e municipalità allo scopo di finanziare progetti nei settori dell'istruzione primaria, della sanità di base e del miglioramento della rete idrica. Il caso ghanese è finora il miglior esempio di piena comprensione ed attuazione della filosofia alla base dell'Iniziativa italiana. A seguito della firma dell'Accordo bilaterale di cancellazione finale, il Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica del Ghana ha fatto pervenire il relativo progetto di allocazione delle risorse, che in parte saranno utilizzate

a sostegno di progetti analoghi a quelli finanziati con i fondi derivanti dalle precedenti cancellazioni ed in parte andranno ad alimentare il meccanismo del *Multidonors Budgetary Support* (MDBS) a sostegno dei progetti di lotta alla povertà del *Ghana Poverty Reduction Strategy* (GPRS).

4.12 - Guinea Bissau

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 89,6 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Le Autorità guineane hanno presentato una proposta di utilizzo dei fondi liberati dalla cancellazione, che tuttavia è stata giudicata inaccettabile perché basata su progetti non coerenti con la Legge 209/2000, che prevede che i fondi siano utilizzati nell'ambito della strategia di lotta alla povertà. E' stato quindi chiesto alle suddette Autorità di presentare un nuovo progetto di utilizzo delle risorse. La Guinea però non ha ancora presentato un PRSP completo e quindi non sono stati creati meccanismi nazionali di monitoraggio dei fondi.

4.13 - Guinea Conakry

L'Accordo di *interim debt relief* è stato il primo firmato dall'Italia, il 22 ottobre 2001, e ha garantito la cancellazione di 17,9 milioni di euro circa, di cui 13,1 in crediti commerciali e 4,8 in crediti di aiuto.

Le autorità guineane hanno presentato il progetto relativo all'utilizzo del 90 per cento delle risorse liberate dalla cancellazione. Le attività finanziate rientrano nei settori prioritari identificati nel Documento di Strategia di riduzione della Povertà e si sostanziano in interventi nel settore educativo (costruzione di scuole primarie nelle zone urbane e rurali, di collegi e licei), in quello sanitario (creazione di centri sanitari,

dispensari e centri di maternità) e nel settore delle infrastrutture (riabilitazione di pozzi e condutture di acqua potabile, costruzione di latrine e di piste rurali). L'accordo bilaterale firmato con la Guinea ha inoltre previsto la creazione di un fondo di contropartita, denominato *Fonds Guineo-Italien de Reconversion de la Dette* (Foguires), finanziato in parte con il debito annullato (10 per cento) ed in parte con i fondi raccolti dalla Conferenza Episcopale Italiana durante il Giubileo. Il Foguires si occupa di realizzare progetti di sviluppo presentati da ONG e associazioni di base in cinque regioni del Paese (Conakry, Kindia, Mamou, Kankan e Nzerekoré). Esso è legato alla strategia nazionale di lotta alla povertà, in quanto si concentra negli stessi settori e individua le stesse priorità (sanità, istruzione, promozione di attività imprenditoriali).

4.14 - Honduras

Con la firma dell'Accordo di *interim debt relief*, avvenuta il 18 marzo 2005, sono stati cancellati 40,16 milioni di euro di cui 9,35 in crediti commerciali e 30,81 in crediti d'aiuto. L'Accordo ha consentito infatti l'annullamento del 100 per cento degli arretrati al 31 dicembre 2003 e delle scadenze comprese fra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2005. Il 29 giugno 2006, è stato firmato l'Accordo di cancellazione finale, che ha consentito all'Italia di cancellare al paese ulteriori 131,29 milioni di euro di debito, di cui 31,53 in crediti commerciali e 99,76 in crediti d'aiuto.

La proposta presentata dal Governo dell'Honduras per l'utilizzo delle risorse finanziarie liberatesi dalla cancellazione parziale del debito del Paese verso l'Italia (con l'Accordo bilaterale del 18 marzo 2005) prevede di allocare i fondi in conformità con la strategia di riduzione della povertà intrapresa dal Governo honduregno, a favore di un progetto sanitario denominato "*Programma di riorganizzazione istituzionale e di estensione dei servizi sanitari di base (PRIESS)*". In considerazione dell'estrema inadeguatezza del sistema sanitario pubblico del Paese, la Cooperazione italiana ha ritenuto l'ambito di intervento proposto altamente prioritario, oltre che conforme all'Accordo succitato. Il

programma PRIESS si svilupperà nell'arco di cinque anni con un impegno di spesa annuale pari a circa 10 milioni di Euro e prevedrà: a) il rafforzamento della funzionalità dei servizi materno-infantili di base e la loro estensione alle fasce di popolazione finora escluse; b) l'erogazione in 14 dipartimenti di prestazioni di diagnostica e cura a beneficio di 300.000 persone che fino ad oggi non hanno avuto accesso a tali servizi; c) azioni di sensibilizzazione e prevenzione delle malattie e assistenza di base a favore di un numero di beneficiari stimato intorno a 500.000 individui.

4.15 - Madagascar

L'Accordo bilaterale di *interim debt relief*, firmato l'8 gennaio 2004, riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 e il 30 novembre 2004. L'ammontare cancellato è pari a 34,9 milioni di euro, interamente in crediti commerciali. Il 22 novembre 2005, è stato firmato l'Accordo di cancellazione finale grazie al quale l'Italia ha cancellato 153,74 milioni di euro, tutti in crediti commerciali.

Nel febbraio 2006, il governo malgascio ha presentato un progetto di allocazione delle risorse liberate dalla cancellazione debitoria concessa dall'Italia, in base al quale i fondi disponibili saranno utilizzati per finanziare iniziative nei settori delle infrastrutture, idrico, sanitario e dell'energia.

4.16 - Malawi

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale, firmato il 17 giugno 2002, riguarda 260 mila euro circa. Si tratta di un solo credito commerciale *post cut-off date* le cui scadenze ricadono tutte nel periodo interinale. L'Accordo cancella di conseguenza l'intero debito del Malawi nei confronti dell'Italia.

Il Governo del Malawi ha comunicato nel settembre 2002 il Programma di utilizzo delle risorse liberate. I fondi vengono usati per finanziare attività del settore agricolo,

soprattutto progetti di irrigazione di piccola scala, che si collocano nell'ambito del Programma nazionale di lotta alla povertà (PRSP).

4.17 - Mali

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra l'8 settembre 2000 ed il 31 dicembre 2002, ha permesso di cancellare 32 mila euro circa in crediti commerciali (*de minimis*). L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 4 settembre 2003, ha permesso la cancellazione di un ulteriore milione di euro, interamente in crediti commerciali.

Alla data della firma dell'Accordo bilaterale di cancellazione debitoria finale il Mali non aveva ancora inviato il progetto di utilizzo dei fondi liberati dal primo Accordo bilaterale di cancellazione debitoria. Per una migliore efficienza operativa, è stato dunque concesso al Governo del Mali di presentare un unico progetto di utilizzo dei fondi resisi disponibili. Le risorse liberate dalla cancellazione del debito saranno impiegate secondo le indicazioni fornite dal Quadro strategico di lotta alla povertà (CSLP), documento che contiene la strategia maliana di sviluppo per il periodo 2003-2007. Gli interventi del Governo si concentreranno nel settore sanitario, dell'istruzione, dello sviluppo rurale, del buon governo, delle infrastrutture di base e delle riforme strutturali.

4.18 - Marocco

L'articolo 5 della legge 209/2000 prevede che, in caso di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, possano essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al paese o ai paesi colpiti da tali eventi, al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte. È grazie all'applicazione concreta di questa disposizione che è stato possibile accordare la cancellazione debitoria al Marocco, colpito, nel febbraio del 2004, da un violento terremoto nella zona di Al

Hoceima, nel nord-est del paese. È stato quindi firmato, il 10 maggio 2004, un accordo di cancellazione di crediti d'aiuto per un importo pari a 20 milioni di euro.

Nel marzo 2005, previo esame della documentazione presentata, sono stati definiti e concordati i progetti di: a) riabilitazione di edifici pubblici di utilità sociale (centri sanitari, scuole, istituti di formazione, centri servizi veterinari, ecc.), per circa 1,92 milioni di euro; b) ristrutturazione di 15 quartieri degradati e non regolamentari nelle località di Al Hoceima, Beni Bouayache, Targuiste, Imzouren (4561 famiglie), per circa 8,8 milioni di euro; c) costruzione e riabilitazione di piste e strade rurali per un totale di 60,5 chilometri, per circa 8,76 milioni di euro.

4.19 - Mauritania

Gli Accordi di cancellazione interinale e finale, firmati il 24 ottobre 2002, hanno consentito di cancellare, rispettivamente, 85 mila euro e 228 mila euro circa, esclusivamente in crediti d'aiuto (*de minimis*).

Le Autorità mauritane hanno aperto un conto speciale sul quale viene versato l'equivalente in valuta locale delle rate del debito cancellato, man mano che le rate vengono a scadenza. Le risorse liberate dagli accordi di cancellazione con i partner bilaterali e multilaterali sono dunque gestite su un fondo unico e utilizzate per contribuire alla realizzazione del Programma di "Strategia Nazionale di Lotta alla Povertà". Parte delle risorse generate dalla cancellazione del debito sono state utilizzate per la costruzione e riabilitazione di piccole dighe in terra e l'estensione della rete idrica in diverse località del Paese. Il 21 giugno scorso il Consiglio d'Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale ha accolto la richiesta avanzata dalla Mauritania di ammissione all'Iniziativa per la Riduzione del Debito Multilaterale. Tra le condizioni che i Paesi HIPC devono soddisfare per ottenere l'ammissione, vi è lo stato di attuazione della strategia di lotta contro la povertà, ritenuto pertanto soddisfacente.

4.20 - Mozambico

L'Accordo con il Mozambico, firmato in occasione del Vertice FAO l'11 giugno 2002, cancella il 100 per cento del debito estero mozambicano nei confronti dell'Italia, ivi compreso il debito originato da crediti d'aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di 557,3 milioni di euro circa, di cui 556,47 in crediti commerciali e 828 mila in crediti di aiuto.

I fondi ottenuti attraverso la cancellazione del debito sono confluiti nel bilancio statale, per finanziare le spese di sviluppo del Governo mozambicano. Sono state individuate 66 iniziative nei settori dell'istruzione, della sanità e della giustizia sulle quali far convergere i fondi provenienti dalla cancellazione debitoria di tutti i donatori. La Cooperazione italiana allo Sviluppo ha effettuato un programma di monitoraggio diretto a campione attraverso il controllo della documentazione contabile e la visita ad alcuni progetti.

4.21 - Nicaragua

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinaria, firmato il 21 ottobre 2003, riguarda le scadenze tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2005. L'Accordo cancella crediti commerciali per un ammontare pari a 32,5 milioni di euro circa. Con l'Accordo di cancellazione finale, firmato il 27 gennaio 2005, sono stati cancellati altri 74,46 milioni di euro quasi interamente in crediti commerciali (i crediti di aiuto cancellati ammontano a 36.300 euro).

Le Autorità locali hanno presentato nel 2004 una lista di programmi da finanziare con i fondi liberati dalla cancellazione debitoria parziale, nei settori individuati nell'ambito del rapporto di avanzamento sulla Strategia Rafforzata per la Crescita Economica e la Riduzione della Povertà (ERCERP), documento approvato da FMI e Banca Mondiale

nel gennaio 2004. Per quanto riguarda, invece, la destinazione dei fondi condonati dall'Accordo di cancellazione finale del 2005, le Autorità nicaraguesi non hanno ad oggi ancora trasmesso delle proposte in tal senso e saranno nuovamente invitate a fornire elementi sulle modalità di utilizzo.

4.22 – Pakistan

In attuazione dell'articolo 5 della legge 209/2000, che stabilisce che in caso di grave crisi umanitaria e di catastrofe naturale possono essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto, con scambio di Note Verbali avvenuto il 7 giugno e il 3 settembre 2004, è stata concessa al Pakistan una cancellazione di 80,98 milioni di euro per contribuire ai costi sostenuti per accogliere i rifugiati dall'Afghanistan. Durante l'incontro tenutosi a Roma il 16 e 17 gennaio 2006 tra le delegazioni dei due Paesi, la rappresentanza pakistana ha presentato la documentazione comprovante le spese sostenute negli anni 2002-2005 a favore dei profughi afgani e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ne ha approvato i contenuti.

4.23 – Repubblica del Congo

Con l'Accordo di cancellazione pre-HIPC, firmato l'8 luglio 2005, sono stati annullati crediti commerciali per 45,91 milioni di euro comprensivi degli arretrati al 30 settembre 2004 e delle scadenze tra il primo ottobre 2004 e il 30 settembre 2007. Il restante debito è stato ristrutturato.

Nel febbraio 2006, il Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Budget ha fatto pervenire una lista di progetti che saranno finanziati con le risorse liberate dalla cancellazione del debito verso l'Italia. Tali iniziative riguarderanno l'istruzione, lo sviluppo agricolo, il miglioramento delle forniture di acqua ed energia, il sistema sanitario ed il reinserimento sociale degli ex-combattenti, in conformità con quanto previsto dalla strategia nazionale di riduzione della povertà.

4.24 - Repubblica Democratica del Congo

L'Accordo di cancellazione pre-HIPC, firmato il 25 aprile 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° luglio 2002 ed il 31 giugno 2005, ha permesso di cancellare 568,8 milioni di euro circa in crediti commerciali. Il restante debito è stato ristrutturato. La successiva Intesa di *interim debt relief*, firmata il 26 ottobre 2004, ha sancito la cancellazione di ulteriori 44,68 milioni di euro di cui 10,77 milioni in crediti commerciali e 33,91 in crediti d'aiuto. L'Accordo, infatti, cancella il 100 per cento delle scadenze comprese fra il 1 luglio 2003 e il 30 giugno 2005 e gli arretrati dovuti al 30 giugno 2003.

Nel dicembre 2005, il Ministero del Bilancio congolese ha fatto pervenire una proposta di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione del debito verso l'Italia, nella quale veniva indicata una lista di progetti da realizzare nei settori della sanità, dell'istruzione primaria e secondaria, idraulico e socio-umanitario.

4.25 - Senegal

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale con il Senegal, firmato il 25 novembre 2002, riguarda il 100 per cento delle rate in scadenza tra il 22 giugno 2000 ed il 31 dicembre 2003, ivi compreso il debito originato da crediti d'aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di 5,97 milioni di euro, di cui 869 mila euro in crediti commerciali e 5,1 milioni di euro in crediti di aiuto. Si sottolinea che in base a quanto stabilito a livello multilaterale la quota di cancellazione italiana sarebbe stata di soli 730.000 dollari. Con il successivo Accordo di cancellazione finale, firmato il 4 maggio 2005, è stato cancellato l'intero debito del Senegal nei confronti del nostro paese per un totale di 52,46 milioni di euro, di cui 21,52 in crediti commerciali e 30,94 in crediti d'aiuto.